

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

### Il trattamento degli oneri finanziari

La bozza OIC 9, nel par. 14 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, confrontando il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa e l'approccio semplificato sostiene quanto segue:

L'unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l'approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità.

Sembrerebbe pertanto che il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa – a differenza dell'approccio semplificato – si preoccupasse di tener conto della congrua remunerazione del capitale apportato dai soci. Ma in realtà ciò non avviene perché, come è specificato nel par. 26 della bozza, il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale deve riflettere solamente il valore temporale del denaro, e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificare. Quindi nel modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa l'aspettativa di remunerazione dei portatori di capitale proprio non è presa affatto in considerazione, così come la struttura finanziaria dell'impresa, cioè il peso del capitale proprio rispetto alle fonti finanziarie reperite a titolo di indebitamento. Ciò è coerente anche con quanto prevede lo IAS 36 al par. A19: il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un'entità e dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un'attività non dipendono dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività.

Pertanto sarebbe opportuno che nel par. 14 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, come differenza principale tra il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa e l'approccio semplificato, fosse indicato quanto segue:

14. L'unica rilevante differenza tra il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa e l'approccio semplificato è rappresentata dal fatto che quest'ultimo **non considera il valore temporale del denaro**.

Ci si aspetterebbe pertanto di trovare nella bozza una specifica degli elementi reddituali da considerare per l'applicazione dell'approccio semplificato che escluda gli aspetti finanziari. Ma non è così. Infatti:

- per l'applicazione di tale approccio il par. 32 individua, come termine di confronto con il valore netto contabile delle immobilizzazioni, la "il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del *fair value*)".
- Il par. 9 specifica che "la capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni".

L'effetto degli oneri finanziari nella determinazione della capacità di ammortamento risulta anche dai casi applicativi posti nell'appendice B. Infatti negli esempi di applicazione dell'approccio semplificato la capacità di ammortamento viene calcolata sottraendo dai ricavi, oltre ai costi variabili e i costi fissi<sup>1</sup>, anche gli oneri finanziari. Le nostre perplessità riguardano due ordini di questioni:

- a) se l'OIC intende considerare nell'approccio semplificato gli oneri finanziari come una sorta di compensazione della mancata attualizzazione dei valori più lontani nel tempo non si capisce perché questa scelta trovi applicazione negli esempi senza che nel corpo del documento la questione si esplicitamente affrontata;
- b) la bozza non specifica quale sia la base di determinazione di quegli oneri finanziari: sono commisurati al valore dell'immobilizzazione? Oppure sono solo quelli effettivamente pagati se l'acquisto dell'immobilizzazione è finanziato a debito? Devono tener conto del capitale complessivamente investito (eventualmente anche in crediti e scorte) per poter conseguire dei ricavi atti al recupero del valore dell'immobilizzazione? Con quale tasso vanno calcolati?

---

<sup>1</sup> Si segnala anche che per maggior chiarezza sarebbe stato preferibile fare riferimento negli esempi alle voci presenti nel conto economico civilistico, anziché utilizzare le categorie dei costi variabili e dei costi fissi (senza peraltro specificare che tra questi non vanno compresi gli ammortamenti).